



**COMUNE DI ORZIVECCHI
PROVINCIA DI BRESCIA**

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO
DI MENSA SCOLASTICA**

Adottato con deliberazione del C.C. n.7 del 07/03/2008

Modificato con deliberazione del C.C. n. 15 del 10/06/2008

Modificato con deliberazione del C.C. n. 23 del 28/09/2012

Publicato all'albo pretorio del comune per quindici giorni consecutivi contestualmente alla sopraccitata deliberazione e per ulteriori quindici giorni dal 05/11/2012 al 20/11/2012 ai sensi dell'art.78 del vigente statuto comunale.

SOMMARIO

CAPO I - Norme generali

1. Oggetto del regolamento
2. Istituzione del servizio
3. Modalità di gestione
4. Servizio a domanda individuale

CAPO II – Gestione del servizio

5. Criteri organizzativi
6. Idoneità dei locali
7. Utenti
8. Menù – Tabelle dietetiche

CAPO III – Personale

9. Personale addetto al servizio di mensa
10. Responsabile del servizio

CAPO IV – Contribuzione delle famiglie

11. Contribuzione delle famiglie
12. Modalità di pagamento delle contribuzioni alle famiglie
13. Agevolazioni - Esenzioni
14. Riscossione coattiva

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

15. Tutela dei dati personali
16. Norme abrogate
17. Casi non previsti dal presente regolamento
18. Rinvio dinamico
19. Entrata in vigore

CAPO I - NORME GENERALI

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione della mensa scolastica presso le scuole del comune, laddove il servizio è istituito e funzionante.

Articolo 2

Istituzione del servizio

1. La prima assunzione diretta del servizio e la sua estensione è deliberata dal consiglio comunale, così come prescrive l'art. 42, comma 2, lettera e), del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

Articolo 3

Modalità di gestione

1. Il servizio di mensa scolastica è assicurato dal comune che vi provvede:
 - a) tramite gestione diretta;
 - b) tramite l'affidamento della gestione a terzi, così come previsto dall'art.113 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
2. La giunta comunale dispone la forma di gestione più idonea nel rispetto dei principi di economicità, di efficienza ed efficacia.

Articolo 4

Servizio a domanda individuale

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, il servizio di mensa scolastica è compreso tra quelli pubblici a domanda individuale, così come successivamente individuato con D.M. 31 dicembre 1983.

CAPO II - GESTIONE DEL SERVIZIO

Articolo 5

Criteri organizzativi

1. L'attività del comune, nella gestione del servizio, persegue i fini determinati dalla legge per la tutela del pubblico interesse e dei diritti degli utenti, adottando modalità ispirate a criteri di trasparenza, economicità, efficacia e pubblicità.
2. Il servizio di mensa scolastica osserva il calendario scolastico.

Articolo 6

Idoneità dei locali

1. Il servizio viene svolto in locali appositamente adibiti allo scopo purchè rispondenti a criteri di igienicità e sicurezza previsti dalle norme vigenti in materia.
2. L'idoneità dei locali risulta da apposita certificazione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale.

Articolo 7

Utenti e criteri di accesso al servizio

1. Possono usufruire del servizio di mensa scolastica:
 - a) per la scuola primaria: gli alunni che frequentano classi funzionanti a tempo pieno o con rientri pomeridiani;
 - b) per la scuola secondaria di primo grado: gli studenti che frequentano classi con rientri pomeridiani;
2. Le domande di cui al precedente comma, devono essere presentate utilizzando l'apposito modulo fornito dal comune.
3. **Gli alunni aventi diritto di iscrizione al servizio di mensa scolastica, potranno accedere allo stesso in base alla disponibilità dei posti nel refettorio e secondo i seguenti criteri elencati in ordine di priorità:**

- alunni facenti parte di nucleo familiare con un solo genitore convivente e lavorante;
- alunni i cui genitori lavorano entrambi;
- alunni con fratelli o sorelle che già usufruiscono del servizio di mensa;
- alunni che già usufruiscono del servizio di mensa;
- ordine cronologico d'arrivo delle domande;

Articolo 8

Menù - Tabelle dietetiche

1. I menù e le tabelle dietetiche, sia nel caso di gestione diretta che in affidamento a terzi, sono formulate secondo le indicazioni degli organi competenti.

CAPO III – PERSONALE

Articolo 9

Personale addetto al servizio di mensa

1. In caso di gestione diretta, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), al servizio di mensa scolastica viene adibito il personale assegnato dalla dotazione organica.

2. Tale personale deve essere in possesso dei prescritti requisiti soggettivi e di idoneità sanitaria, previsti dalle vigenti disposizioni, annualmente certificati dal competente sanitario dell'A.S.L.. Durante lo svolgimento del servizio, inoltre, indossa gli indumenti prescritti.

3. Il servizio di mensa è gratuito per il personale dipendente che contestualmente è tenuto ad assicurare la vigilanza e l'assistenza ai minori ed il tempo relativo è valido a tutti gli effetti anche per il completamento dell'orario di servizio, così come previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.

4. In caso di gestione affidata a terzi, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), il personale assegnato a cura e spese del gestore deve possedere i requisiti soggettivi e di idoneità sanitaria di cui al precedente comma 2.

Articolo 10

Responsabile del servizio

1. Nel caso di gestione diretta, al responsabile del servizio mensa scolastica, nominato ai sensi dell'art. 50, comma 10, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, oltre a quella generica del suo corretto svolgimento, fanno carico le seguenti responsabilità specifiche:

- a) della verifica periodica dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili adibiti al servizio di mensa ai fini di accertarne la idoneità;
- b) del possesso di requisiti sanitari di cui al precedente art. 9, comma 2.

CAPO IV - CONTRIBUZIONE DELLE FAMIGLIE

Articolo 11

Contribuzione delle famiglie - Criteri generali

1. La misura della contribuzione della famiglia è determinata, annualmente, dalla giunta comunale, secondo i principi ed i criteri di cui al presente regolamento ed in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario del servizio e della connessa gestione secondo il dettato dell'art. 117 del T.U. 18 agosto 2000, n.267.

2. La percentuale di copertura del costo del servizio non può comunque essere inferiore a quella media stabilita dalla legge per i servizi a domanda individuale.

3. Le contribuzioni possono essere diversificate in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, secondo i principi stabiliti dall'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e nei limiti e con le modalità stabilite dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni nonché dei successivi decreti applicativi. Le tariffe possono essere rideterminate in corso d'anno per l'adeguamento ai fini della copertura minima prevista dalla legge, nonché delle percentuali di previsioni stabilite all'inizio dell'anno.

Articolo 12

Modalità di pagamento delle contribuzioni delle famiglie

1. Il pagamento della contribuzione delle famiglie è fatto mensilmente posticipato, entro il giorno 10 del mese successivo.
2. Il versamento della contribuzione di cui al comma precedente può essere effettuato:
 - a) a mezzo di conto corrente postale intestato al tesoriere comunale;
 - b) presso la tesoreria comunale;
 - c) a persona designata ai sensi dell'art. 181 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Non sono ammessi alla mensa, a decorrere dal 1° giorno successivo alla scadenza prevista nel c.1, coloro per i quali non sono state versate, alle scadenze ivi previste, le contribuzioni.
4. Le somme riscosse dall'incaricato della riscossione sono versate nella tesoreria comunale nel rispetto delle norme di cui al regolamento economale ed al regolamento di contabilità.

Articolo 13

Agevolazioni - Esenzioni

1. A richiesta degli interessati sono accordate, in applicazione e con le procedure di cui al regolamento comunale previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, fermi restando i principi stabiliti dal precedente art. 12, comma 3, particolari riduzioni o esenzioni totali dalla contribuzione alle famiglie che versano in particolari condizioni di bisogno.

Articolo 14

Riscossione coattiva

1. Per le riscossioni coattive trovano applicazione le norme di cui al "Regolamento per la disciplina generale delle entrate" adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15

Tutela dei dati personali.

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni.

Art. 16

Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 17

Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
 - b) lo statuto comunale;
 - c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
 - d) gli usi e consuetudini locali.

Art. 18

Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 19
Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.